



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 285 LEGISLATURA N. IX

PR/VP/APL Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta
 0 NC regionale concernente: "Definizione dei criteri per
 l'individuazione e il censimento dei locali storici.
 Prot. Segr. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi
 144 regionali per il sostegno e la promozione di osterie,
 locande, taverne e spacci di campagna storici)"

Lunedì 2 marzo 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|---------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vicepresidente Antonio Canzian. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Antonio Canzian. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

Il _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E IL CENSIMENTO DEI LOCALI STORICI. LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2011, N. 5 (INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI OSTERIE, LOCANDE, TAVERNE E SPACCI DI CAMPAGNA STORICI)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Attività normativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Turismo, commercio e tutela dei consumatori e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

di approvare il regolamento regionale concernente: "Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)", così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

VICE PRESIDENTE

(Antonio Camiziani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Attività normativa ha predisposto, d'intesa con il Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale.

La legge regionale 18 novembre 2013, n.39 ha apportato modifiche sostanziali alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)", stabilendo, tra l'altro:

- una restrizione tipologica dei locali individuabili come "storici";
- la possibilità che al censimento degli stessi provvedano sia i Comuni sia le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale;
- l'attribuzione alla sola Regione dell'atto di individuazione degli stessi locali.

Gli emendamenti rendono necessario procedere alla riformulazione di un nuovo testo regolamentare che la Giunta regionale deve adottare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2011, ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici così come indicati nella medesima legge all'articolo 1 bis, introdotto dal citato atto di modifica.

Le nuove disposizioni sono state interamente recepite nella proposta di regolamento qui allegata che si compone di sei articoli e che prevede, tra l'altro, l'abrogazione del regolamento regionale 13 ottobre 2011, n. 6 "Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici)".

La Giunta regionale ha richiesto, ai sensi della l.r. 5/2011, articolo 2, comma 2, il preventivo parere della competente Commissione assembleare e, ai sensi della l.r. 4/2007, articolo 11, comma 3, il parere del Consiglio delle autonomie locali. La competente Commissione assembleare si è espressa con il parere n. 262 deliberato nella seduta del 23/02/2015, e il Consiglio delle autonomie locali si è altresì espresso con il parere n. 10, deliberato nella seduta dell'11/02/2015.

La Commissione ha subordinato il parere favorevole alle seguenti modifiche che sono state accolte:

- 1) alla lett. d) del comma 3 dell' art. 4, sostituzione delle parole "e di menzione specifica" con le seguenti "di menzione specifica o di protezione di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 42/2004";
- 2) al comma 5 dell'art. 4 sostituzione delle parole "1° ottobre" con le parole " 1° settembre".

Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole subordinandolo alle seguenti modifiche così motivate:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- sopprimere la lett. c) del comma 5 dell'art. 3 del regolamento; infatti appare difficile individuare quali possano essere gli enti e le associazioni pubbliche diverse dai comuni e dalle Camere di Commercio, in grado di fornire la documentazione o rilasciare le dichiarazioni previste al comma 5. Eventualmente enti diversi dai Comuni e Camere di Commercio potranno segnalare agli stessi la presenza di locali storici producendo idonea documentazione;
- al comma 5 dell'art. 4 del regolamento sostituire le parole "il 1° ottobre e il 15 novembre" con le parole "il 1° settembre e il 30 novembre". Infatti l'allungamento del tempo previsto per la trasmissione degli aggiornamenti degli elenchi da parte dei comuni e delle associazioni, favorisce la migliore attuazione dell'adempimento da parte degli stessi.

La prima modifica non può essere accolta in quanto in contrasto con il dettato della legge regionale che contempla espressamente le "associazioni pubbliche".

La seconda modifica è stata accolta parzialmente tenendo conto anche del suggerimento della commissione consiliare.

In merito alla proposta si è tenuta, in data 5 dicembre 2014, la Conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.

Il verbale della Conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si propone alla Giunta di approvare l'allegato schema di deliberazione di approvazione del regolamento regionale di competenza della Giunta concernente: "Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)", così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRIGENTE DELLA PF

(Paolo Londrillo)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TURISMO, COMMERCIO
E TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA PF

(Pietro Talarico)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO,
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Raimondo Orsetti)

Orsetti

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Elsa Moroni)

Moroni

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

**Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente
"Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge
regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di
osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)"**

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici), disciplina i criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici così come indicati al comma 1 della medesima l.r. 5/2011 e come definiti all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 2
(Definizioni)

1. Per l'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) osteria: è il tradizionale locale pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, attrezzato per la mescolta di vino e alcolici e, talvolta, per un modesto servizio di ristoro alimentare con cibo semplice;

b) taverna: è il locale pubblico, di tipo rustico, nel quale il cliente può consumare cibo e bevande;

c) locanda: è la struttura sia ristorativa sia ricettiva dove è possibile consumare prodotti tipici locali e prendere in locazione una stanza a fini turistici;

d) spaccio di campagna: è l'attività commerciale polifunzionale abbinata ad altri servizi di interesse della comunità locale (attività di somministrazione di alimenti e bevande, monopoli di stato e simili).

Art. 3
(Criteri per l'individuazione dei locali storici)

1. Ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2011, i locali storici di cui all'articolo 2 del presente regolamento devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere sede della stessa tipologia di vendita o di somministrazione originaria;

b) aver continuato ad avere lo stesso tipo di gestione;

c) aver continuato a trattare il medesimo genere merceologico;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- d) non aver subito trasferimenti di sede fisica;
- e) aver mantenuto le caratteristiche originarie identificative dell'attività.

2. I locali storici di cui all'articolo 2 devono risultare in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a d) per almeno quaranta anni, anche non continuativi.

3. I requisiti di cui al comma 1 si considerano rispettati anche nel caso in cui:

- a) il locale abbia subito, nel corso del tempo, l'alternarsi di gestioni diverse, ma vi si sia sempre svolta l'attività originaria;
- b) il locale sia stato per alcuni periodi, o sia attualmente, chiuso al pubblico, purché l'attività originaria risulti essere stata svolta per almeno quarant'anni e prima della richiesta di riconoscimento torni a esservi esercitata;
- c) vi siano stati ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell'offerta merceologica che risultano tuttavia attinenti al genere già trattato e non variazioni dello stesso.

4. Caratteristiche quali l'eccellenza degli arredi, l'aspetto architettonico o l'originalità e tipicità delle merci non sono rilevanti ai fini della individuazione del locale storico.

5. La continuità dell'attività nel medesimo locale con il mantenimento delle caratteristiche originarie di vendita o di somministrazione è attestata tramite produzione di idonea documentazione o tramite dichiarazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

- a) Comune;
- b) Camera di commercio;
- c) enti o associazioni pubbliche.

6. La dichiarazione resa dal titolare non è sufficiente a dimostrare la continuità dell'attività nel medesimo locale.

Art. 4

(Criteri e modalità per il censimento dei locali storici)

1. Ai fini del censimento dei locali storici, di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 5/2011, i Comuni e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale trasmettono l'elenco dei locali storici ubicati nel loro territorio alla struttura regionale competente in materia di commercio.

2. L'elenco redatto dai soggetti di cui al comma 1 contiene per ogni singolo esercizio censito:

- a) i dati anagrafici del titolare e, se in possesso, i dati relativi ai precedenti proprietari;
- b) la denominazione del locale storico e descrizione analitica dell'attività svolta;
- c) la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
- d) una descrizione delle eventuali connessioni dell'attività con attività culturali, tecniche, produttive e turistiche;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e) la documentazione attestante la continuità dell'attività per almeno quarant'anni;
f) ogni altra eventuale dichiarazione e attestazione significativa e utile per il riconoscimento.

3. All'elenco di cui al comma 1 è inoltre allegata per ogni singolo locale storico censito:

a) la documentazione fotografica a colori che rappresenta in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;

b) l'elenco e la descrizione degli arredi e delle attrezzature, con allegata documentazione fotografica;

c) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50 o, in alternativa, copia fotostatica della piantina catastale dei locali;

d) gli atti o il riferimento ad atti di tutela e di menzione specifica o di protezione di cui all'articolo 52 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), del locale ai fini della valorizzazione culturale, artistico-architettonica, edilizia, urbanistica e merceologica;

e) una relazione illustrativa contenente le caratteristiche del locale, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione delle sue caratteristiche con documentazione visiva, audiovisiva, cartacea e su supporto informatico, volta a testimoniare il rilievo e la permanenza nel tempo dell'impresa e del locale di riferimento.

4. In mancanza della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'elenco è irricevibile.

5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011, il Comune e le associazioni interessate provvedono con cadenza annuale all'aggiornamento e conseguente trasmissione dei loro elenchi, con la relativa documentazione. La trasmissione alla struttura regionale competente in materia di commercio deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 novembre, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico. Il mancato rispetto delle modalità o dei termini di trasmissione comporta la irricevibilità degli aggiornamenti.

Art. 5
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, i Comuni e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale provvedono alla trasmissione alla struttura regionale competente in materia di commercio dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo. Il mancato rispetto delle modalità o dei termini di trasmissione comporta la irricevibilità dell'elenco.

2. Non sussiste l'obbligo di trasmettere la documentazione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente regolamento, relativa al singolo locale storico, nel caso in cui questa sia stata interamente trasmessa sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico ai sensi del regolamento regionale 13 ottobre 2011, n. 6 (Definizione dei criteri per l'individuazione e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici").

3. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei locali storici di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011, così come modificata dalla legge regionale 18 novembre 2013, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici"), e ne definisce i criteri e le modalità per la tenuta e l'aggiornamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In attuazione del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 39/2013, i locali storici individuati in base ai criteri di cui all'articolo 1 del regolamento regionale 6/2011, che non hanno i requisiti per l'accesso al nuovo elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011, possono continuare ad avvalersi del logo di "Locale storico delle Marche", purché mantengano i requisiti previsti dalla norme vigenti al momento del rilascio del logo stesso. La Giunta regionale definisce le modalità di controllo della sussistenza dei requisiti.

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 13 ottobre 2011, n. 6 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici") è abrogato.